



Buongiorno,

Nel testo definitivo del Decreto Legge c.d. “liquidità” compare una correzione importante per quanto riguarda la base di calcolo delle riduzioni riscontrate in Marzo ed in Aprile per potere godere delle proroghe dei versamenti che non fa più riferimento ai ricavi e/o compensi ma alla “**diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**” attribuendo quindi una valenza ai movimenti IVA più che a quelli contabili. Questa correzione di rotta rende un po’ più agevole ed immediato il raffronto tra i periodi.

Restano aperti i dubbi per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale che pare debbano comunque fare il raffronto “a mese fisso” come tutti gli altri contribuenti mensili, per accertare la spettanza delle proroghe.

Gli altri chiarimenti e novità del testo definitivo del Decreto Legge 23 diverranno oggetto di nuova e separata circolare che verrà abbinata alle novità sulla c.d. “Fase 2” con la conseguente rimodulazione della aziende autorizzate alla ripresa dell’attività

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani